

*Titolo esecutivo ottenuto nei confronti di società di persone e
iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili del singolo socio
illimitatamente responsabile*

Tribunale di Mantova, 8 ottobre 2015. Giudice Mauro Bernardi.

**Titolo esecutivo ottenuto nei confronti di società di persone –
Iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili del singolo
socio illimitatamente responsabile – Idoneità**

*La sentenza o il decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo o
definitivo) ottenuti nei confronti della società consentono
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni immobili del socio
illimitatamente responsabile di società di persone posto che tale
formalità si configura quale misura cautelare finalizzata a
garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse del creditore e
costituisce atto estraneo al procedimento di espropriazione.*

(Massime a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:
dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Luigi Pagliuca Giudice

- letti gli atti del procedimento n. 3695/15 R.G. Vol. promosso, ex artt. 113
ter disp. att. c.c. e 2674 bis c.c., da C. C. s.r.l.;

- sentita la relazione del Giudice Relatore;

- rilevato che la società istante ha chiesto che venga ordinato al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Castiglione delle Stiviere, di
rendere definitiva l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale di cui alla nota
presentata il 26-5-2015 di cui al n. 1924 R.G. e n. 296 R.P. e relativa ai
beni immobili di proprietà di C. G. e ciò in forza del decreto ingiuntivo n.
2240/14 d.i. emesso dal Tribunale di Mantova il 19-11-2014 e dichiarato
esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 16-12-2015, eliminando la riserva
apposta a detta formalità;

- osservato che la società istante ha sostenuto che se è pur vero che il
predetto decreto ingiuntivo è stato emesso nei soli confronti della società
A. C. G. e F. s.a.s. nondimeno esso costituisce titolo idoneo per l'iscrizione

della formalità ipotecaria anche sui beni immobili dei soci della predetta società (e in particolare di C. G.) in quanto illimitatamente responsabili;

- rilevato che C. G., cui il ricorso è stato notificato, non si è costituito;

- visto il parere favorevole espresso dal P.M.;

- rilevato che l'Agenzia delle Entrate-Territorio, Ufficio Provinciale di Mantova, Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di Castiglione delle Stiviere ha fatto pervenire una nota in cui, pur chiedendo al Tribunale di volersi pronunciare sulla questione sollevata, ha ribadito le proprie perplessità in ordine all'accoglimento della istanza rilevando a) che non vi sarebbe corrispondenza fra il titolo (emesso nei soli confronti della società) e la nota di iscrizione ipotecaria; b) che dal principio affermato in giurisprudenza secondo cui il titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società di persone può essere utilizzato nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, non deriverebbe automaticamente che esso sarebbe idoneo anche per l'iscrizione di ipoteca sui beni personali di questi ultimi posto che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale e che ad essi non è precluso di promuovere un giudizio di cognizione al fine di procurarsi un titolo anche contro il socio; c) che, solo nell'ambito di un giudizio di cognizione, può avvenire l'accertamento in contraddittorio della effettiva qualità di socio;

- ritenuto, quanto al profilo sub a), che ai sensi dell'art. 2841 c.c., l'omissione o l'inesattezza in alcune delle indicazioni del titolo non nuoce alla validità dell'iscrizione ove non vi sia incertezza in ordine alla persona del debitore, dato questo da escludersi nel caso di specie posto che nel decreto ingiuntivo è riportata l'indicazione del nominativo di C. G., espressamente qualificato come socio della Società A. C. G. e F. s.a.s.;

- considerato, quanto agli ulteriori profili dedotti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o passato in giudicato ottenuto contro una società di persone oppure la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (cfr. Cass. 8-8-2013 n. 18923; Cass. 14-11-2011 n. 23749; Cass. 23-5-2011 n. 11311; Cass. 24-3-2011 n. 6734; Cass. 18-6-2009 n. 14165; Cass. 6-11-2006 n. 23669; Cass. 6-10-2004 n. 19946; Cass. 17-1-2003 n. 613; Cass. 14-6-1999 n. 5884; Cass. 8-8-1997 n. 7353);

- ritenuto che, se pure è vero che i soci di società semplice godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2268 c.c., nondimeno esso opera solo nel senso che il creditore può rivolgersi direttamente al socio illimitatamente responsabile, il quale è tuttavia gravato dall'onere di indicare i beni sociali sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi, essendo tenuto a pagare il dovuto, in

mancanza di tale indicazione, da ciò derivando che l'esistenza dell'obbligazione sociale è costitutiva di quella (di identico contenuto) del socio, fatta salva la possibilità da parte di costui di sollevare l'eccezione personale in questione che opera però unicamente in sede esecutiva (e non in fase di cognizione) ed entro il limite predetto;

- ritenuto inoltre che l'iscrizione di ipoteca costituisce atto di esecuzione del titolo (nel caso di specie il decreto ingiuntivo: cfr. Cass. 13-6-2014 n. 13547; Cass. 21-11-2006 n. 24746) cui inerisce per diretta previsione normativa sicché, essendo possibile l'esecuzione nei confronti del socio, deve vieppiù ritenersi consentita l'iscrizione della formalità ipotecaria in quanto la stessa si configura quale misura cautelare finalizzata a garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse del creditore, rilevandosi infine che l'iscrizione dell'ipoteca non costituisce atto inerente al procedimento di espropriazione;

- considerato pertanto che la sentenza o il decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo o definitivo) ottenuti nei confronti della società consentano l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni immobili del socio illimitatamente responsabile di società di persone (in tal senso si vedano Comm. Trib. Reg. Aosta 5-3-2013 n. 7/2/13; Trib. Bassano del Grappa 15-5-2012 in www.ilcaso.it; Trib. Torino 1-2-2008 in www.ilcaso.it; Trib. Verbania 29 settembre 2005 in Riv. not. 2006, 3755);

- ritenuto che il procedimento in questione ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa avendo ad oggetto non già la risoluzione di un conflitto di interessi bensì il regolamento secondo la legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare sicché, non essendo ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, non può procedersi alla condanna alle spese (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15531);

P.T.M.

- visti gli artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. attuaz. c.c. e in accoglimento del reclamo, ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate-Territorio, Ufficio Provinciale di Mantova, Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di Castiglione delle Stiviere di rendere definitiva l'iscrizione della ipoteca giudiziale di cui alla nota di iscrizione presentata in data 26-5-2015 ai numeri 1924 R.G. e 296 R.P. sui beni immobili di proprietà di C. G. in qualità di socio illimitatamente responsabile della Società A. C. G. e F. s.a.s. in forza del titolo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Mantova n. 2240/14 D.I. emesso il 19-11-2014 dichiarato esecutivo il 16-2-2015 ai sensi dell'art. 647 c.p.c., eliminando la riserva apposta a detta formalità;

- ordina al predetto Conservatore di annotare il presente decreto a margine della formalità eseguita con riserva, ai sensi dell'art. 113 ter, 4° comma, disp. att., c.c.;

- nulla per le spese.

Si comunichi.

Mantova, 8 ottobre 2015.

Il Presidente del Collegio

Dott. Mauro Bernardi